

ad 10.443

**Iniziativa parlamentare
Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare
«contro le retribuzioni abusive»**

**Rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati**

del 22 novembre 2010

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni (Tantièmes), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

22 novembre 2010

In nome della Commissione:

Il presidente, Hermann Bürgi

Compendio

Il 25 ottobre 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato, all'attenzione del proprio Consiglio, un (nuovo) controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». A suo tempo, essa si era riservata la possibilità di sottoporre al proprio Consiglio ulteriori disposizioni in proposito ispirandosi al cosiddetto «modello dei tantièmes» presentato da un'iniziativa parlamentare della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (10.460 CET-S, Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale).

Per affrontare con efficacia la problematica delle retribuzioni eccessive, la Commissione ritiene che siano necessarie normative più incisive di quelle previste nel controprogetto indiretto già approvato. Occorre in particolare una normativa che non si applichi soltanto alle retribuzioni dei membri degli organi societari ma anche ai lavoratori. Inoltre, per versare retribuzioni che eccedono un determinato importo, vanno rispettate condizioni particolari.

A tal fine la maggioranza della Commissione intende sancire nella legge un modello dei tantièmes applicabile a tutte le società. Così, la parte delle retribuzioni che eccede tre milioni di franchi sarebbe considerata come tantièmes. Tale regolamentazione avrebbe conseguenze dal profilo del diritto societario e del diritto fiscale. La minoranza della Commissione propone un modello alternativo applicabile unicamente alle società anonime quotate in borsa, che in parte riprende gli elementi di diritto societario del modello dei tantièmes ma lo priva dei suoi risvolti fiscali.

Indice

Compendio	206
1 Genesi	208
1.1 Iniziative parlamentari	208
1.2 Lavori della Commissione	208
2 La nuova normativa proposta	209
2.1 Il modello dei tantièmes proposto dalla maggioranza della Commissione	209
2.1.1 I tantièmes nel diritto vigente	209
2.1.2 Revisione totale dell'articolo 677 CO	209
2.1.3 Coordinamento con il progetto 1	211
2.1.4 Disposizioni transitorie	212
2.1.5 Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	212
2.1.6 Costituzionalità	213
2.1 Modello alternativo proposto dalla maggioranza della Commissione	213
2.1.1 Campo d'applicazione	213
2.1.2 Meccanismo	214
2.1.3 Trasparenza nella relazione sulle retribuzioni	215
2.1.4 Rapporto con l'approvazione delle retribuzioni aggiuntive e delle retribuzioni di base	215
Allegato: Confronto tra il modello dei tantièmes (proposta della maggioranza) e il modello alternativo (proposta della minoranza)	216
Codice delle obbligazioni (Tantièmes) (Progetto)	219

Rapporto

1 **Genesi**

1.1 **Iniziative parlamentari**

Il 20 maggio 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso con 9 voti contro 4 di elaborare un'iniziativa parlamentare che funga da nuovo controprogetto indiretto all'iniziativa popolare¹ «contro le retribuzioni abusive»². La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha avallato questa decisione il 2 giugno 2010 con 15 voti contro 11 (art. 109 cpv. 3 della legge sul parlamento, LParl³).

Il 21 giugno 2010, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha da parte sua deciso con 7 voti contro 3 e un'astensione di elaborare un'iniziativa parlamentare intitolata «Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale» (10.460). La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha avallato questa decisione il 28 giugno 2010 con 14 voti contro 12.

1.2 **Lavori della Commissione**

Con un corapporto del 25 giugno 2010, la CET-S ha pregato la CAG-S di tenere conto della sua iniziativa parlamentare «Trattamento delle retribuzioni molto elevate dal punto di vista del diritto societario e del diritto fiscale» nell'ambito dell'esame del controprogetto indiretto. La CAG-S ha preso atto del corapporto nella seduta del 19 agosto 2010. Con 9 voti contro 4 ha deciso di accettare di massima la richiesta della CET-S. La CET-S ha di conseguenza sospeso i lavori sulla propria iniziativa parlamentare in attesa del progetto della CAG-S. Il 25 ottobre 2010, in relazione con l'iniziativa parlamentare della CET-S, la CAG-S ha sentito due esperti di diritto della società anonima, un esperto di diritto del lavoro, i rappresentanti di tre associazioni dell'economia nonché un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Dopo queste udienze la CAG-S ha deciso di compiere indagini più approfondite. Per motivi legati alle scadenze, la Commissione ha però già licenziato un controprogetto indiretto⁴ (in seguito «progetto 1»). Il 22 novembre, ha deciso con 7 voti contro 6 di sottoporre al Consiglio degli Stati un progetto separato che soddisfa le richieste della CET-S (in seguito «progetto»).

Il lavoro della Commissione si è avvalso della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

¹ Affare 08.080, al riguardo cfr. il messaggio del Consiglio federale del 5 dic. 2008, FF **2009** 265.

² Cfr. per ulteriori dettagli sul contesto politico il rapporto della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 ott. 2010 concernente un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», FF **2010** 7281 7284.

³ RS **171.10**

⁴ Modifica del Codice delle obbligazioni (Retribuzioni nelle società quotate in borsa nonché altre modifiche del diritto della società anonima), FF **2010**7335.

2 La nuova normativa proposta

2.1 Il modello dei tantièmes proposto dalla maggioranza della Commissione

2.1.1 I tantièmes nel diritto vigente

Il vigente diritto della società anonima per tantièmes intende la parte dell'utile risultante dal bilancio di una società che viene attribuita a un amministratore.⁵ Di conseguenza si tratta di un modo per concedere al consiglio d'amministrazione una partecipazione agli utili.

Nel diritto vigente devono essere cumulativamente adempiute quattro condizioni per versare tantièmes agli amministratori.

L'esistenza di un mandato del consiglio d'amministrazione è una delle condizioni necessarie per operare il versamento. Soltanto gli amministratori eletti dall'assemblea generale hanno diritto di ricevere tantièmes secondo l'articolo 677 del Codice delle obbligazioni (CO)⁶.

Secondo l'articolo 627 numero 2 CO, il versamento di tantièmes a un amministratore deve essere previsto nello statuto. Se tale non è il caso, una distribuzione di quote di utili decisa dall'assemblea generale lede il diritto degli azionisti a una quota proporzionale degli utili previsto nell'articolo 660 CO⁷.

Inoltre, l'articolo 677 CO stabilisce condizioni materiali per il versamento di tantièmes. Tali partecipazioni agli utili possono essere prelevate soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sono ammissibili soltanto dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione tra gli azionisti di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore prevista nello statuto.

Infine la determinazione del dividendo è di competenza dell'assemblea generale come previsto nell'articolo 698 capoverso 2 numero 4. Il versamento di tantièmes non è tuttavia consentito prima dell'approvazione del conto annuale da parte dell'assemblea generale, poiché fino a quel momento non è dato sapere con certezza se dal bilancio risulta un utile⁸.

2.1.2 Revisione totale dell'articolo 677 CO

Il progetto si fonda sull'attuale normativa in materia di tantièmes prevista nell'articolo 677 CO. La nuova disposizione proposta considera tantièmes anche la parte delle retribuzioni versate agli amministratori, alle persone che questi ultimi hanno incaricato di gestire in tutto o in parte la società, ai membri del consiglio

⁵ Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 OR N 2.

⁶ RS 220

⁷ Sentenza del Tribunale federale 4C.386/2002 del 12 ott. 2004; DTF 91 II 298, consid. 10, pag. 310 segg.

⁸ Peter Kurer, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter (ed.), Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 3a ed., Basilea 2008, Art. 677 N 15; Wolfhart Bürgi, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 OR N 17.

consultivo o ai collaboratori della società che eccede 3 milioni di franchi per esercizio e per beneficiario o persone a esso vicine.

Questa disposizione consolida i diritti degli azionisti di pronunciarsi sulle retribuzioni molto elevate, tenendo conto del fatto che essi finanziano la società e sopportano i rischi. A differenza del progetto 1 che disciplina soltanto le retribuzioni nelle società quotate in borsa, le disposizioni del presente progetto si applicano a tutte le società anonime. In virtù del rinvio contenuto nell'articolo 798^b CO, la nuova disposizione sulla partecipazione agli utili è applicabile anche alle società a garanzia limitata (SAGL).

Il campo d'applicazione personale della disposizione è esteso conformemente all'articolo 677 capoverso 2 numero 2. Questa disposizione si applica in linea di massima a tutti coloro che ricevono da una società retribuzioni superiori a 3 milioni di franchi, indipendentemente dalle loro funzioni e dalla posizione che occupano nella gerarchia.

L'articolo 677 capoverso 2 numero 2 assoggetta anche la parte delle retribuzioni che supera i tre milioni di franchi per beneficiario e per esercizio alla disposizione sulle tantièmes. La nozione di retribuzioni è impiegata in senso esteso, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (cfr. art. 663^b^{bis} cpv. 2 CO). Occorre inoltre rilevare che soltanto la parte delle retribuzioni complessive che eccede tre milioni di franchi ed è percepita da una medesima persona è sottoposta alla normativa sulle tantièmes. Quindi, se una persona riceve una retribuzione totale di cinque milioni di franchi, tre milioni di franchi sono considerati retribuzione normale (p. es. salario) mentre i rimanenti due milioni sono considerati tantièmes.

Secondo il progetto, le retribuzioni superiori ai tre milioni di franchi sono ammissibili soltanto se dal bilancio della società risulta un utile. Tale utile consiste nell'utile dell'esercizio precedente (dopo l'assegnazione alle riserve legali o statutarie) e nell'utile riportato da esercizi precedenti una volta dedotti le perdite dell'esercizio e le perdite riportate⁹. Di conseguenza, possono esservi casi in cui vi è un utile di bilancio anche se l'esercizio è in perdita. Se vi è una perdita di bilancio, secondo il modello dei tantièmes le retribuzioni totali che possono essere versate per persona e per esercizio sono limitate a tre milioni di franchi.

Una *minoranza della Commissione (Zanetti, Berset, Diener Lenz, Marty Dick, Savary)* chiede che l'ammissibilità del versamento di tantièmes dipenda dall'utile dell'esercizio e non dall'utile risultante dal bilancio, al fine di evitare che l'utile riportato dagli esercizi precedenti compensi la perdita dell'esercizio permettendo così di eludere il divieto di versare retribuzioni molto elevate. In proposito la Commissione ha tuttavia deciso di mantenere la soluzione prevista dal diritto vigente.

Le tantièmes non sono considerate spese giustificate dall'uso commerciale come i salari. Questo è stato in passato uno dei principali motivi che hanno spinto le società anonime a sostituire il versamento di tantièmes, assoggettate all'imposta sull'utile, con il versamento di retribuzioni che potevano essere contabilizzate come spese giustificate dall'uso commerciale¹⁰. Secondo il presente progetto la parte delle

⁹ Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, *Schweizerisches Aktienrecht*, Berna 1996, § 22 N 43 e § 40 N 28 segg.

¹⁰ Wolfhart Bürgi, *Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch*, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, b/1: Rechte und Pflichten der Aktionäre (Art. 660–697), Zurigo 1957, Art. 677 N 40.

retribuzioni che eccede tre milioni di franchi non può più essere contabilizzata come spesa e aumenta in tal modo l'utile netto imponibile della società poiché è considerata come tantièmes. L'aumento dell'imposta sull'utile dovuta dalla società con l'aumentare delle retribuzioni potrebbe indurre gli azionisti a evitare di concedere retribuzioni eccessive.

Le retribuzioni superiori a tre milioni di franchi dovranno rispettare le medesime condizioni a cui il vigente articolo 677 CO assoggetta i tantièmes. Da ciò risulta che queste retribuzioni sono ammissibili soltanto se lo statuto prevede il versamento di tantièmes (art. 627 n. 2 CO). In assenza di una tale disposizione statutaria l'importo totale massimo delle retribuzioni è limitato a tre milioni di franchi per beneficiario e per esercizio.

Per quanto concerne le retribuzioni secondo l'articolo 677 capoverso 2 numero 2, il progetto opera un trasferimento di competenze verso l'assemblea generale che deve imperativamente stabilire i tantièmes (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), consolidando così la posizione degli azionisti in un settore centrale del Governo d'impresa.

Per evitare che la normativa sia elusa, l'articolo 677 capoverso 3 prevede che l'importo totale delle retribuzioni secondo l'articolo 677 capoverso 2 numero 2 si ottenga sommando le retribuzioni versate a un determinato beneficiario da tutte le società facenti parte del medesimo gruppo o dalle persone vicine a tali società. Di conseguenza, in un gruppo non è determinante la retribuzione che una persona riceve dalla società madre bensì, in un'ottica consolidata, la somma delle retribuzioni che riceve dalle diverse società del gruppo. La nozione di «persona vicina» non è sconosciuta nel diritto svizzero (vedi p. es. art. 663^{bis} cpv. 1 n. 5 CO o art. 678 cpv. 1 CO) ma la legge non la definisce precisamente. Sono considerate persone vicine le persone che si trovano in stretta relazione con un'altra persona, indipendentemente dalla natura della relazione, sia essa personale, economica, giuridica o di fatto¹¹.

2.1.3 Coordinamento con il progetto 1

Il presente progetto è coordinato con il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» (progetto 1), pure elaborato dalla Commissione, e ne modifica l'articolo 731/ capoverso 3.

Se dopo l'approvazione delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale il consiglio d'amministrazione nomina nuovi membri della direzione e a seguito di tali nomine l'importo totale delle retribuzioni di base eccede quello approvato, l'importo eccedente, fatto salvo l'articolo 677, non sottostà all'approvazione successiva dell'assemblea generale, sempreché le retribuzioni dei nuovi membri della direzione rispettino le disposizioni del regolamento sulle retribuzioni. La speciale normativa prevista nell'articolo 731/ capoverso 3 del progetto 1 secondo cui è possibile in casi eccezionali rinunciare all'approvazione dell'assemblea generale, è così completata con una riserva a favore delle nuove regole riguardanti le retribuzioni superiori a tre milioni di franchi. Di conseguenza, le retribuzioni di cui all'articolo 677 capoverso 2 numero 2 devono in ogni caso essere decise dall'assemblea generale.

¹¹ Cfr. Comunicazione della prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio 1/09 del 12 mar. 2009, n. 9.

La Commissione è consapevole che il modello proposto rende necessari alcuni adeguamenti in altri settori del diritto della società anonima (e in quello della SAGL); si tratta in particolare degli articoli 627 numero 2, 678, 679, 798b CO nonché delle disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni. Tali verifiche non hanno potuto essere compiute per motivi di tempo. La Commissione parte dal presupposto che i necessari approfondimenti saranno compiuti dalla Commissione omonima del secondo Consiglio.

2.1.4 Disposizioni transitorie

Art. 1 e 2 Regola generale
Adeguamento della statuto e dei regolamenti

Le disposizioni transitorie del Codice civile (Titolo finale) si applicano anche al Codice delle obbligazioni in quanto non sia disposto altrimenti (art. 1 cpv. 1).

In linea di principio, dal momento della loro entrata in vigore le nuove disposizioni si applicano a tutte le società esistenti (art. 1 cpv. 2). Le imprese devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti alle nuove disposizioni entro due anni (art. 2 cpv. 1).

La revisione del diritto della società anonima del 1991 aveva previsto un termine transitorio di cinque anni. Tale termine si è però rivelato controproducente poiché molte imprese hanno dapprima differito l'adeguamento per poi rinunciare del tutto. La dottrina ha quindi giustamente criticato il termine transitorio del 1991, ritenuto troppo lungo¹². Il progetto prevede un termine più breve, pari a due anni, ma pur sempre sufficiente ad adeguare gli statuti.

Se la società non procede tempestivamente agli adeguamenti necessari, le disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con le nuove disposizioni divengono caduche allo scadere del termine (art. 2 cpv. 2).

Art. 3 Tantièmes

Le disposizioni concernenti i tantièmes si applicano per la prima volta all'esercizio che inizia dopo l'entrata in vigore della presente legge. In tal modo si evita che la nuova normativa sia applicata a fatti che hanno avuto luogo prima della sua entrata in vigore.

2.1.5 Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti¹³

Già oggi, secondo l'articolo 7 lettera h dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza ai membri dell'amministrazione e degli organi direttivi delle

¹² Cfr. Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 5 N 72.

¹³ LF del 20 dic. 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS **831.10**).

¹⁴ RS **831.101**

persone giuridiche sono compresi nel salario determinante per il calcolo dei contributi AVS.

Il progetto affronta questa tema a livello legislativo, proponendo un nuovo articolo 5 capoverso 2 LAVS. Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincarato e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, i tantièmes ai sensi dell'articolo 677 del Codice delle obbligazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

Questa soluzione permette di garantire che i contributi AVS siano dovuti anche sulla parte delle retribuzioni che supera i tre milioni di franchi e che secondo il presente progetto sarà considerata tantièmes e non più salario.

2.1.6 Costituzionalità

Il progetto della maggioranza della Commissione poggia sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹⁵ che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile e della procedura civile e sull'articolo 112 capoverso 1 Cost. secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2.2 Modello alternativo proposto dalla maggioranza della Commissione

Una *minoranza della Commissione* (Schweiger, Bürgi, Freitag, Inderkum, Luginbühl, Seydoux) propone di respingere il modello dei tantièmes proposto dalla maggioranza. Essa propone l'approvazione di una versione completata del controprogetto indiretto della Commissione che è commentata in appresso¹⁶. Il commento delle rimanenti disposizioni del controprogetto figura nel rapporto della Commissione del 25 ottobre 2010¹⁷.

2.2.1 Campo d'applicazione

Anche il modello alternativo ha per oggetto le retribuzioni molto elevate ma si basa sul controprogetto indiretto della Commissione (progetto 1) e non sull'attuale disposizione in materia di tantièmes (art. 677 CO).

Sono considerate molto elevate le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo, nonché ai lavoratori, che eccedono 3 milioni di franchi per esercizio e per beneficiario o persone a esso vicine (art. 731n cpv. 1). Per quanto concerne il campo d'applicazione materiale e la

¹⁵ RS 101

¹⁶ La tabella che figura nell'allegato dà una panoramica sulle differenze sostanziali tra i due modelli.

¹⁷ FF 2010 7281

cerchia dei beneficiari questo modello riprende le regole proposte nel modello dei tantièmes. Il superamento del limite fissato nell'articolo 731*n* capoverso 1 è determinato dalla somma di tutte le retribuzioni che la società e le persone vicine alla società versano direttamente o indirettamente al beneficiario o alla persone a esso vicine. Così, viene tenuto conto anche delle retribuzioni versate da altre società del gruppo, come prevede il modello dei tantièmes.

L'articolo 731*n* si applica soltanto alle società le cui azioni sono quotate in borsa. Il campo d'applicazione della disposizione è pertanto diverso da quello del modello dei tantièmes.

2.2.2 Meccanismo

A condizione di rispettare le rimanenti disposizioni relative alle retribuzioni nelle società quotate in borsa, tra le quali figura anche l'obbligo di diligenza previsto nell'articolo 717 capoverso 1^{bis} proposto dal Consiglio federale nel suo parere¹⁸ sul progetto 1, le retribuzioni molto elevate rimangono possibili. In linea di massima queste ultime sono vietate se il conto economico dell'esercizio presenta una perdita o se il capitale azionario e le riserve legali non sono coperti (art. 731*n* cpv. 2). Anche da questo profilo la minoranza riprende il modello dei tantièmes che permette di versare retribuzioni molto elevate (tantièmes) soltanto se sussiste un utile di bilancio. Come fa anche una minoranza della Commissione nell'ambito del modello dei tantièmes, il modello alternativo non si basa sulle perdite di bilancio ma sulla perdita d'esercizio. Esso prevede un'ulteriore restrizione: anche se la società realizza un utile d'esercizio, le retribuzioni che eccedono tre milioni di franchi sono di massima vietate quando la copertura del capitale è insufficiente.

Diversamente dal modello dei tantièmes, il modello alternativo prevede che il consiglio d'amministrazione possa proporre all'assemblea generale di ammettere eccezioni se sono nell'interesse della società e compatibili con la prosperità a lungo termine dell'impresa. Il consiglio d'amministrazione deve motivare la propria proposta spiegando quali vantaggi la società tragga, a breve e a lungo termine, dalla concessione di retribuzioni molto elevate. L'assemblea generale decide poi sull'approvazione dell'importo complessivo delle retribuzioni molto elevate per l'esercizio concluso (art. 731*n* cpv. 3). Questa decisione deve ricevere almeno due terzi dei voti emessi ed essere sostenuta dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati (art. 704 cpv. 1 n. 10). Il meccanismo e il quorum richiesto per la decisione dell'assemblea generale corrispondono a quelli previsti per le indennità di partenza e le retribuzioni anticipate (cfr. art. 731*m* nella versione del progetto 1).

Il regolamento sulle retribuzioni può prevedere disposizioni più severe. L'assemblea generale può per esempio ridurre il limite di cui all'articolo 731*n* capoverso 1 da tre a due milioni di franchi, può vietare senza eccezioni le retribuzioni molto elevate o rendere obbligatoria l'approvazione di queste retribuzioni anche se vi è un utile d'esercizio (correlato disposto dell'art. 731*n* cpv. 4 e dell'art. 731*d* cpv. 2 n. 8).

Come accade per l'approvazione della retribuzione di base e della retribuzione aggiuntiva conformemente agli articoli 731*k* e 731*l* del progetto 1, l'approvazione

¹⁸ Cfr. parere del Consiglio federale del 17 nov. 2010 sul progetto 1 (FF 2010 7351 7359). La Commissione propone di consentire alla proposta del Consiglio federale.

delle retribuzioni molto elevate da parte dell'assemblea generale non limita la responsabilità del consiglio d'amministrazione (art. 731n cpv. 5).

2.2.3 Trasparenza nella relazione sulle retribuzioni

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati l'importo complessivo delle retribuzioni molto elevate corrisposte ai lavoratori che non fanno parte degli organi menzionati nella legge (consiglio d'amministrazione, direzione, organo consultivo) e il numero dei beneficiari (art. 731h cpv. 2 n. 5).

A differenza di quanto previsto per i membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio consultivo (art. 731h cpv. 2 n. 1 e 3 nella versione del progetto 1), i nominativi dei lavoratori non vanno menzionati, così come non vanno menzionati i nominativi di tutti i membri della direzione (art. 731h cpv. 2 n. 2 nella versione del progetto 1).

2.2.4 Rapporto con l'approvazione delle retribuzioni aggiuntive e delle retribuzioni di base

Le retribuzioni aggiuntive (art. 731k cpv. 1 n. 2 e 4, e art. 731l cpv. 1 n. 2 nella versione del progetto 1) e le retribuzioni molto elevate (art. 731n cpv. 3) sono approvate per il medesimo periodo (esercizio concluso) e con il medesimo meccanismo (approvazione retrospettiva per l'esercizio concluso). Sotto questo profilo, il meccanismo di approvazione delle retribuzioni previsto nel controprogetto indiretto della Commissione (progetto 1) non viene sostanzialmente complicato.

Il periodo per il quale sono approvate le retribuzioni di base non corrisponde a quello previsto per le retribuzioni molto elevate. Infatti, il primo è il periodo tra due assemblee generali ordinarie (art. 731k cpv. 1 n. 1 e 3, e art. 731l cpv. 1 n. 1 nella versione del progetto 1), mentre il secondo periodo è l'esercizio concluso, rispettivamente il risultato dell'esercizio concluso nonché la copertura del capitale e delle riserve legali (art. 731n cpv. 2). Se le retribuzioni di base approvate dall'assemblea generale per un beneficiario e le persone a esso vicine eccede tre milioni di franchi per esercizio, la parte che supera questa cifra è versata soltanto a condizione che l'esercizio non sia in perdita né presenti un'insufficiente copertura del capitale. Per evitare eventuali problemi giuridici, la questione va regolata nella decisione dell'assemblea generale e nelle condizioni individuali di assunzione.

**Confronto tra il modello dei tantièmes
(proposta della maggioranza)
e il modello alternativo (proposta della minoranza)**

	Modello dei tantièmes (proposta della maggioranza)	Modello alternativo (proposta della minoranza)
Campo d'applicazione personale	tutte le società anonime (esteso a tutte le SAGL da un rimando)	soltanto le società anonime quotate in borsa
Campo d'applicazione materiale	la parte di tutte le retribuzioni che eccede tre milioni di franchi per esercizio per ciascun beneficiario e per le persone a esso vicine (vengono sommate tutte le retribuzioni versate dalla società e dalle persone a essa vicine al beneficiario e alle persone a esso vicine)	<i>Idem</i>
Beneficiari interessati	i membri – del consiglio d'amministrazione – della direzione – del consiglio consultivo «normali» lavoratori	<i>Idem</i>
Condizioni da adempiere per il versamento di retribuzioni che eccedono 3 milioni di franchi	– un utile risultante dal bilancio; – l'assemblea generale ha approvato la concessione di retribuzioni molto elevate; – l'assegnazione alla riserva legale ha avuto luogo; – agli azionisti è stato versato un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.	– un utile d'esercizio; – il capitale azionario e le riserve legali sono coperte.

	Modello dei tantièmes (proposta della maggioranza)	Modello alternativo (proposta della minoranza)
Eccezioni	nessuna	<p>per l'esercizio concluso le eccezioni sono possibili alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il consiglio d'amministrazione presenta all'assemblea generale una domanda motivata chiedendo che siano ammesse eccezioni; – queste eccezioni sono nell'interesse della società e compatibili con la prosperità a lungo termine dell'impresa; – l'assemblea generale approva le eccezioni richieste con una maggioranza qualificata.
Ripercussioni fiscali	sì	no

